



PROT. N. 1239/2020.U
DEL 06-05-2020

Tribunale Ordinario di Venezia

Il Presidente del Tribunale

Richiamate le misure organizzative prot. 1139/2020 adottate da questo Presidente in data 24 aprile 2020 ex art. 83, comma 7°, D.L. 17 marzo 2020 n. 18;

Ritenuto che il cit. art. 83 è stato modificato dalla L. 24 aprile 2020 n. 27, in vigore dal 30 aprile 2020;

Rilevato altresì che il testo dell'art. 83, modificato dalla Legge di conversione n. 27/2020, è stato ancora modificato dal D.L. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore dal 1° maggio 2020;

Considerato che, in ragione di tali modifiche, le misure organizzative vanno ulteriormente integrate, sia con riferimento al termine della loro durata, che è stato prorogato sino al 31 luglio 2020 che avuto riguardo al loro contenuto, mentre è da ritenere che non sia necessario riattivare la procedura di cui al comma 6° dell'art. 83, essendo già stata espressa l'intesa da parte del Presidente della Corte di Appello di Venezia e del Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia e trattandosi soltanto di adattare le misure organizzative già adottate con la procedura partecipata alle modifiche di legge e di disporre qualche lieve modifica per il periodo successivo al 30 giugno, tenuto conto delle cause già fissate e delle gravi disfunzioni che produrrebbe un ulteriore rinvio;

Sentiti i Presidenti di Sezione ed i Giudici Coordinatori cui è stata inviata una bozza del presente provvedimento per le loro osservazioni;

Ritenuto che, per immediatamente rilevare le modifiche, le stesse vanno inserite nel testo già adottato con caratteri in grassetto corsivo, per cui testo attualmente integrato e modificato è il seguente:

Letto l'art. 83, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 che ha prorogato dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la durata del c.d. periodo cuscinetto previsto dall'art. 1, comma 1°, D.L. 8 marzo 2020 n. 11, estendendolo a tutti i procedimenti civili e penale, ed ha disposto, ai commi 6° e 7°, per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, e contenere gli effetti negativi dello svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile ed 30 giugno 2020, che i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della Salute, dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero della Giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, prevedendo che tali misure organizzative siano adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'Appello ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'Appello dei rispettivi distretti;

Ritenuto, in particolare, che il comma 7° ha previsto, per tali finalità, la possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare le misure specificamente previste dalle lett. a) ad h), e che il comma 5° ha consentito, ad eccezione dei provvedimenti previsti dalla lett. g), che prevede il rinvio dei procedimenti civili e penali a data successiva al 30 giugno 2020 fatti salvi quelli indicati al comma 3°, di anticipare tali misure per il c.d. periodo cuscinetto;

Considerato che questo Presidente ha ritenuto di avvalersi per il c.d. periodo cuscinetto della facoltà concessagli dal cit. 5° comma, adottando una serie di provvedimenti che, anche d'intesa con il Dirigente amministrativo, sono stati, da ultimo, sintetizzati nel provvedimento riassuntivo ed integrativo prot. 813/2020 del 23 marzo 2020;

Rilevato che con nota del 23 marzo 2020 il Presidente della Corte di Appello di Venezia ed il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Venezia hanno richiesto ai capi degli uffici del distretto di far pervenire entro il 30 marzo 2020 il testo delle misure organizzative adottate per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, previa necessità di sentire – con le forme più snelle e rapide – i Consigli dell'Ordine degli Avvocati dei propri circondari, riservando a sé stessi la sottoposizione delle proposte all'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta Regionale e salva la facoltà di ciascun capo dell'ufficio di preventivamente consultare l'autorità sanitaria nel caso in cui ravvisasse l'esigenza di particolari indicazioni da parte della stessa;

Letto l'art. 36 D.L. 8 aprile 2020 che ha prorogato dal 15 aprile 2020 all'11 maggio 2020 la durata del c.d. periodo cuscinetto previsto dall'art. 83, commi 1° e 2°, del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, posticipando il termine iniziale per le misure previste dal comma 6° del predetto articolo al 12 maggio 2020;

Letto l'art. 3 lett. i) D.L. 30 aprile 2020 n. 28 che ha sostituito al termine finale del 30 giugno 2020 quello del 31 luglio 2020;

Lette le linee guida, richiamate nella nota dei Capi di Corte, del Consiglio Superiore della Magistratura adottate in data 11 marzo 2020 sia pure in relazione al D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020, espressamente abrogato dal comma 22° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, nonché le nuove linee guida approvate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26 marzo 2020, integralmente sostitutive delle precedenti;

Considerato che le predette linee guida, prescrivono, tra l'altro, al pari delle precedenti, una procedura partecipata, con il coinvolgimento dei magistrati e della dirigenza amministrativa, oltre che, peraltro come previsto dalla legge, dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati;

Rilevato che, atteso il ristretto termine accordato dai Capi di Corte, la procedura partecipativa per i magistrati è stata attuata attraverso interlocuzione telematica (via mail e videoconferenze) con i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori delle Sezioni, delegati anche a sentire i magistrati assegnati alle rispettive Sezioni, con i MAGRIF civili e penali, e con il Dirigente amministrativo mediante l'adozione congiunta e comunque concordata dei provvedimenti diretti a limitare l'accesso degli utenti in cancelleria ed a disciplinare l'accesso telematico degli avvocati, mentre con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia è stata attuata a mezzo dell'invio telematico in data 27.03.2020 della bozza del presente provvedimento per il parere, pervenuto sempre in via telematica alle ore 22.23 del 30 marzo 2020;

Considerato che le misure organizzative devono necessariamente essere emanate *rebus sic stantibus*, tenuto conto dell'attuale emergenza sanitaria e dell'attuale assetto normativo in possibile evoluzione, come è avvenuto da un mese a questa parte, tenuto conto, da un lato,

che le misure previste dal comma 7° dell'art. 83 dalle lett. a) ad h), eccettuate quelle previste dalla lett. g), anche per il periodo successivo al 15 aprile 2020 e sino al 30 giugno 2020, *termine posticipato al 31 luglio 2020 ai sensi del richiamato art. 3 lett. i) D.L. n. 28/2020*, rispondono alla medesima logica precauzionale di quelle che possono essere anticipate durante il periodo cuscinetto, mentre quelle previste dalla lett. g) non coincidono necessariamente con quelle adottabili nel corso del medesimo periodo, posto che per il periodo sino al 15 aprile (ora 11 maggio) valgono solo – e senza ulteriori eccezioni in deroga – quelle previste dai commi 1° e 2° con le sole eccezioni di cui al comma 3°;

Rilevato, in particolare, che la lett. g) del cit. comma 7°, consente al capo dell'ufficio giudiziario, anche in funzione delle specifiche emergenze sanitarie del circondario (e l'obbligo di sentire l'autorità sanitaria regionale trova in questo la sua *ratio*), e coordinando le misure con quelle previste dalle altre lettere del comma (in particolare la lettera d che prevede l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la lett. e, che prevede la celebrazione a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze, e, ai sensi dell'art. 128 c.p.c., delle udienze civili pubbliche, le lett. f ed h che prevedono la celebrazione delle udienze da remoto o in via telematica), di prevedere la trattazione di udienze nel periodo dal **12 maggio al 31 luglio 2020** relative a procedimenti civili e penali non necessariamente ricompresi nelle eccezioni di cui al comma 3°, con necessario rinvio al data successiva al **31 luglio** delle altre udienze relative a procedimenti civili e penali non ricompresi nell'autorizzazione alla trattazione, con l'unico limite dell'impossibilità di disporre, nel provvedimento di adozione delle misure organizzative, il rinvio di procedimenti ricompresi nell'eccezione di cui al comma 3°;

Ritenuto, a tale proposito, che l'interpretazione fatta propria da questo Presidente trova un immediato fondamento normativo nella stessa previsione del comma 7°, laddove dispone che "*i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure*", conferendo così una facoltà che è commisurata alla emergenza sanitaria del circondario ed ai mezzi a disposizione, e che astrattamente, in funzione di tali elementi, spazia da una gamma di massima precauzione, consistente nel rinvio di tutte le udienze ad eccezione dei procedimenti di cui al comma 3°, a quella di minima precauzione (l'esempio è naturalmente solo astratto nell'attuale emergenza sanitaria della Regione) consistente nell'adozione di nessun rinvio, nonché nella stessa previsione del comma 5° che, per il periodo cuscinetto, sostituisce invece alla valutazione partecipata del capo dell'ufficio giudiziario, il rinvio inderogabile di tutti i procedimenti civili e penali con le sole eccezioni di cui al comma 3° e senza la previsione di forme partecipate o intese;

Considerato, ancora, che nell'adozione delle misure organizzative di rinvio delle udienze questo Presidente deve necessariamente tener conto, oltre che di tutte le precauzioni specificamente adottate ai sensi del comma 7°, anche dell'oggettiva situazione delle presenze del personale di cancelleria, autorizzato, sulla base delle disposizioni del Dipartimento della Funzione Pubblica e delle linee guida del Ministero della Giustizia, emesse da ultimo in data 19 marzo 2020, allo svolgimento del c.d. lavoro agile con turni di presidio, che possono assicurare solo lo svolgimento di un numero limitato di udienze, tenuto conto che, allo stato, lo svolgimento del c.d. *smart working* non consente l'accesso da remoto al personale di cancelleria dei più importanti registri informatici relativi ai procedimenti civili e penali, come, ad es., il SICID, il SIECIC, il SICP, con l'impossibilità di curare da casa adempimenti connessi allo svolgimento delle udienze, all'accettazione

degli atti delle parti e del giudice e, in genere, alla gestione dei fascicoli e delle comunicazioni, come rimarcato anche dallo stesso CSM con le citate linee guida;

Ritenuto che in funzione della scelta dei provvedimenti da trattare e di quelli da rinviare dovranno necessariamente, d'intesa con i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori, emessi, nella forma della variazione tabellare urgente temporanea, provvedimenti atti ad assicurare una perequazione del lavoro tra i giudici che, per assegnazione a Sezioni gravate da maggiore trattazione di procedimenti nel periodo 16 aprile 2020 e 31 luglio 2020, sono maggiormente impegnati, e gli altri che, per opposte ragioni, avranno un minore impegno di udienze, nonché dovranno essere predisposti, d'intesa con il Presidenti di Sezione ed i Coordinatori, turni tra i magistrati in servizio per la trattazione delle pratiche urgenti ed indifferibili, da inviare al Consiglio Giudiziario entro il termine del 15 aprile 2020, secondo la previsione delle citate linee guida del CSM;

Considerato, altresì, che appare opportuno, sempre con la forma della variazione tabellare urgente, concordare con i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori una modifica del calendario delle udienze di prima comparizione e trattazione in maniera da distribuirle su cinque giorni alla settimana, al fine di evitare affollamenti e di utilizzare, per il rispetto del distanziamento sociale, le aule di udienza che si rendono disponibili, per tutte quelle cause che non è possibile trattare da remoto ai sensi delle lettere f) ed h) del comma 7° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 e succ. modificazioni;

Rilevato, ancora, in ordine alle osservazioni trasmesse in data 30.03.2020 dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Venezia che, sentiti in merito i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori, può rilevarsi quanto di seguito:

a) Necessità di attuare contestualmente i protocolli per le udienze civili e penali.

E' possibile adesso allegare il protocollo per le udienze civili da remoto, stipulato con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 30 aprile 2020. Non sarà possibile attualmente allegare un protocollo per le udienze penali in videoconferenza con il C.O.A. di Venezia e la Camera Penale Veneziana, non essendo allo stato, anche per le modifiche normative nel frattempo intervenute, raggiunto un accordo.

b) Auspicio di eliminazione dell'arretrato.

Tra i compiti del personale di cancelleria collocato in lavoro agile vi è anche quello di provvedere alla predisposizione dei mandati per le liquidazioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e per le altre spese di giustizia. Una piena attuazione di tale programma si scontra attualmente con l'impossibilità da parte di talune categorie del personale amministrativo di usufruire da remoto del programma SIAM, non essendo in possesso tutto il personale di cancelleria delle tessere MMG – AT che consentono l'accesso da remoto ed essendo stata richiesta per altri applicativi al Ministero della Giustizia anche da parte del C.S.M. l'attivazione al di fuori della R.U.G..

Quanto allo scioglimento delle riserve, i Magistrati di questo Tribunale, cui certo sarebbe del tutto ingiusto rimproverare lentezze o pigrizie a fronte del numero degli affari che sono chiamati a trattare, provvederanno certamente ad esaurire in questo periodo l'arretrato fisiologico per poter far fronte alla fine del periodo di emergenza sanitaria al lavoro ordinario senza il peso del precedente arretrato.

c) Accoglimento delle istanze di rinvio delle parti per ragioni di salute.

E' stato espressamente prevista per i procedimenti penali, al punto B), la possibilità per le parti di richiedere il rinvio per ragioni defensionali o collegate all'emergenza sanitaria in corso. Per i procedimenti civili le ragioni di salute integrano sempre un

impedimento che verrà valutato dal giudice con la necessaria elasticità (anche i tema di prova) che l'attuale emergenza sanitaria presuppone.

Va osservato, a tale proposito, e ciò vale anche per gli altri punti, che le misure organizzative ex art. 83, comma 7°, D.L. n. 18/2020 non prevedono l'individuazione di un sistema di norme di carattere eccezionale e derogatorio rispetto all'ordinario né una sospensione delle garanzie processuali, ma solo un uso delle risorse mirato a contemperare la funzionalità del servizio con la tutela della salute pubblica.

d) Specificazione che la dichiarazione di urgenza possa essere emanata anche su istanza di parte.

I punti B) e C) del paragrafo relativo ai procedimenti civili prevedono espressamente che la dichiarazione di urgenza possa essere emanata anche su istanza di parte, e contemplano la possibilità di tale istanza anche nel caso in cui il giudice, nel primo vaglio di ufficio, non ritenga di dichiarare l'urgenza, per cui non si comprende quale ulteriore specificazione sia necessaria.

e) Mancata adozione di un criterio oggettivo di selezione dei procedimenti da trattare. Le cause che è possibile trattare successivamente al periodo cuscinetto sono state elencate in maniera estremamente analitica nel paragrafo relativo ai procedimenti civili, al punto *D) da D.1. a D.6*, con l'unico criterio di scelta della particolare urgenza delle questioni da trattare (cautelari, procedimenti prefallimentari e fallimentari, procedimenti in materia di famiglia riguardanti gli obblighi di mantenimento e l'affidamento dei minori, etc.). Al di là di una generica osservazione non è stata, del resto, contestata la specificità delle scelte.

f) Trattazione delle udienze di separazione consensuale, dei divorzi congiunti e dei ricorsi congiunti ex art. 337 *bis* cod. civ.

E' stata già prevista al punto *D.3* del paragrafo sui procedimenti civili la trattazione dei ricorsi congiunti con conclusioni telematiche ex art. 83, comma 3°, lett. h), D.L. n. 18/2020; a questi, in accoglimento del suggerimento, possono aggiungersi i ricorsi congiunti ex art. 337 *bis* cod.civ. .

Quanto alle separazioni consensuali, la loro trattazione in forma cartacea è apertamente contraria alle previsioni di cui all'art. 711 c.p.c., che prevede espressamente che il presidente deve sentire i coniugi e curare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708 c.p.c. (vale quanto già detto sub c). Si potrà, comunque, al fine di mantenere il distanziamento sociale, procedere in videoconferenza, assicurando la compresenza dei coniugi presso lo studio del professionista, in caso di difesa congiunta, o di uno dei professionisti, in caso di difesa separata.

g) Udienze presidenziali in materia di separazione e divorzi e udienze in materia di ricorsi ex art. 337 *bis* .

Il punto *D.3* ha già previsto la trattazione dei procedimenti di famiglia aventi ad oggetto l'affidamento dei figli minori o gli obblighi di mantenimento anche concernenti la famiglia di fatto, limitatamente alle udienze presidenziali in cui assumere provvedimenti urgenti, per cui risulta irrilevante ritornare sulla nozione di procedimenti in materia di alimenti, richiamata soltanto per il c.d. periodo cuscinetto. Valuterà il giudice assegnatario se disporre udienza avanti a sé, con la possibilità di assicurare le distanze sociali, o se disporre l'audizione da remoto nei casi in cui sia possibile, privilegiando in tale ultimo caso i procedimenti appaiano meno complessi attesa la delicatezza della materia, con autorizzazione a rinviare i procedimenti meno

urgenti nella ipotesi in cui – per il numero di cause da trattare – sia impossibile assicurare la distanza sociale o la celebrazione dei giudizi da remoto.

h) Udienza di pc e concessione dei termini ex art. 183, comma 6°, c.p.c.

E' stata già prevista ai punti E.1, E.2 ed E.3 del paragrafo sui procedimenti civili la possibilità di definizione esclusivamente con le modalità previste dall'art. 83, comma 7°, lett. h), D.L. n. 18/2020 delle cause a p.c. di più risalente iscrizione. ***Il protrarsi del termine della c.d. 2° fase, rende opportuna l'estensione di questa possibilità anche alle memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., per non creare un eccessivo arretrato una volta ultimato il periodo di emergenza sanitaria.***

i) Necessità di acquisire telematicamente i pareri ed i visti del P.M. .

Si condivide tale necessità, da riservare ad un separato protocollo con la Procura della Repubblica, tenuto conto che i tempi per il deposito delle misure organizzative non appaiono compatibili con la stipula di tale protocollo.

j) Interdizioni, curatele ed amministrazioni di sostegno.

Fermo restando che il giudice ha sempre adottato i provvedimenti provvisori e nominato l'amministratore provvisorio, va precisato che non appare possibile esonerare costui dal giuramento in quanto non potrebbe mai operare. Si è già provveduto disponendo di raccogliere i giuramenti da remoto e non solo in caso di nomina di Avvocati.

k) Utilizzazione del sistema di videoconferenza *Microsoft Teams*:

Il protocollo per le udienze civili da remoto stipulato in data 30.04.2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati lo prevede espressamente, così come sulla base delle linee guida del CSM del 27 marzo 2020 erano state inserite alcune linee guida interne, conformi peraltro al predetto protocollo.

l) Giudizi di sfratto per finita locazione e morosità.

Non sono ricompresi tra quelli per i quali è concessa l'autorizzazione alla trattazione, per cui andranno rinviati di ufficio.

m) Ascolto del minore.

Non è ricompreso tra le attività che potranno essere compiute durante il periodo tra il ***12 maggio ed il 31 luglio 2020***, per cui andrà rinviato a data successiva, ***ad eccezione di casi di particolare urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del giudice che procede, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano e con l'adozione di tutte le cautele atte ad assicurare la distanza sociale, anche fuori dalla sede del Tribunale civile, ove necessario .***

n) Procedure esecutive mobiliari ed immobiliari.

Si rinvia alle previsioni di cui alla lett. J) ed alla lett. K) del paragrafo sui procedimenti civili;

o) Udienze davanti al Giudice di Pace.

E' stata già prevista, ad eccezione di quelle in materia di convalida di espulsioni, la esclusiva possibilità di trattazione dei procedimenti che possono essere trattati in forma scritta o tramite videoconferenza, secondo le linee guida che sono state allegate. Appare preferibile, come suggerito, che lo scambio di memorie ex art. 320 avvenga cinque giorni prima dell'udienza.

p) Prove testimoniali mediante videoconferenza.

Salve le previsioni del protocollo circondariale, l'assunzione di testi da remoto, secondo quanto previsto nel paragrafo relativo ai provvedimenti in materia di udienze da remoto ed in telematico, potrà essere "ammessa" solo in caso di richiesta congiunta

delle parti. Ciò significa che è rimesso al prudente apprezzamento del giudice l'ammissione della prova con tali modalità, subordinata alle valutazioni di effettiva urgenza e di opportunità di svolgerla con tali modalità con la salvaguardia della genuinità dell'assunzione della prova (p. es., prescegliendo ambienti controllati ed appositamente attrezzati in cui possono essere ammessi tutti gli avvocati interessati) e salva sempre la tutela delle misure sanitarie.

q) Trattazione dei processi pendenti da un tempo vicino ai termini di ragionevole durata del processo ex art. 2 L. 24.03.2001 n. 89.

E' vero, come osservato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che il comma 10° dell'art. 83 D.L. n. 18/2020 prevede che non si tiene conto, ai fini del computo dell'art. 2 cit. del periodo compreso tra l'8 marzo ed il 30 giugno 2020, ma è pur vero che un rinvio a data successiva al 30 giugno, in cui non opererebbe più tale sospensione, rischia di produrre un sovraffollamento di cause. Il tutto a tacere della necessità di rispettare la ragionevole durata del processo ai sensi dell'art. 111 Cost., che aveva ispirato la proposta di questo Presidente.

Tuttavia, sentito il Presidente della 2° Sezione penale e Coordinatore dell'Area penale, e tenuto conto che l'introduzione del comma 10° cit. presuppone una valutazione del legislatore di prevalenza delle esigenze di tutela sanitaria rispetto a quelle di ragionevole durata del processo, si stima opportuno accogliere la richiesta del C.O.A. ed escludere dalla trattazione i procedimenti indicati nella lett. C) della bozza.

r) Comunicazione al difensore almeno 10 giorni prima della data dell'udienza fissata dei procedimenti da trattare per consentire allo stesso difensore per comunicare le motivate richieste di rinvio.

Appare ragionevole prevedere il termine richiesto anche ai fini di una programmazione delle udienze da trattare.

Considerato che con provvedimento del 9 aprile 2020 il Presidente della Corte di Appello di Venezia ed il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Venezia hanno espresso l'intesa con la presa d'atto del autorità sanitaria regionale e del Consiglio Giudiziario;

Ritenuto che il periodo di entrata in vigore di dette misure va naturalmente rinviato al 12 maggio, salve modifiche ed integrazioni conseguenti al mutamento dell'emergenza sanitaria ed a eventuali diversi interventi normativi;

Ritenuto che, per effetto delle modifiche legislative di cui all'art. 36 D.L. n. 23/2020, che, come tali, non necessitano di ulteriore intesa, va previsto che, dovranno essere trattati *comunque*, cioè a prescindere dalla richiesta delle parti o dei loro difensori, *i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 e, quindi, entro l'11 novembre 2020;*

Tutto ciò premesso:

ADOTTA

le seguenti disposizioni relative allo svolgimento delle attività giudiziarie e alla organizzazione dei servizi di cancelleria nel periodo ricompreso tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020, al fine di fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid19, consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute ed evitare assembramenti all'interno degli uffici giudiziari e contatti ravvicinati tra le persone.

**PROVVEDIMENTI EX ART. 83, COMMA 7°, lett. g), D.L. n. 18/2020 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**

PROCEDIMENTI CIVILI DEL LAVORO ED ESECUTIVI

E' consentita la trattazione nel periodo tra il 12 maggio 2020 ed il 31 luglio 2020:

- A) Di tutti i procedimenti previsti dall'art. 83, comma 3°, lett. a), D.L. n. 18/2020 e cioè quelli relativi alle cause relative *alla tutela dei minori* ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità *nei soli casi in cui vi sia pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali*; ai procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; ai procedimenti di cui all'art. 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; ai procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; ai procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; ai procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, *procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150* e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In tal caso la valutazione, nell'ipotesi di causa già pendente, sarà fatta dal giudice istruttore o dal presidente del collegio con provvedimento che dovrà essere specificamente motivato, o di ufficio o su richiesta della parte.
- B) Nel caso in cui venga assunto di ufficio, è opportuno emettere un decreto che motivi le ragioni del mancato rinvio di ufficio; nel caso di richiesta di parte che pervenga prima dell'udienza fissata, l'accoglimento andrà sempre motivato con decreto. Appare anche opportuno che nel provvedimento di rinvio di ufficio sia inserito un richiamo alla facoltà della parte di presentare motivata istanza di richiedere la dichiarazione di urgenza motivando specificamente le ragioni per cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.
- C) Nell'ipotesi in cui la causa debba ancora iniziare la dichiarazione di urgenza sarà fatta in calce alla citazione o al ricorso dal Presidente di Sezione o dal Giudice Coordinatore delegati dal Capo dell'Ufficio con provvedimento emanato il 10.03.2020, segnalando l'opportunità che la dichiarazione di urgenza sia emessa su istanza di parte, salvo casi eccezionali in cui il grave pregiudizio emerga *ictu oculi*;
- D) Al di fuori dei casi di cui sopra, riconducibili alle eccezioni previste dal comma 3°lett. a), dell'art. 83 D.L. n. 18/2020, è consentita la trattazione:
- D.1) Nelle cause di competenza della Sezione specializzata in materia di impresa, dei procedimenti cautelari in materia societaria ed industriale, salve motivate ragioni di rinvio per emergenze sanitarie, anche su istanza di parte, che, su valutazione del Presidente della Sezione o del Giudice da questi delegato, ne sconsiglino la trattazione; i giudici assegnati

alla Sezione potranno, comunque, in base al loro carico di lavoro ed all'impegno derivante dalla trattazione dei procedimenti cautelari, trattare anche cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h), ***nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità e, sempre da remoto, con le modalità di cui alla lett. f), le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis)***;

D.2) Nelle cause di competenza della 1° Sezione Civile, Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali, dei procedimenti prefallimentari e fallimentari, in materia di ammissione a concordati, delle verifiche dello stato passivo, soprattutto se riguardanti crediti in materia di lavoro, dei ricorsi e correlati adempimenti relativi alle amministrazione straordinaria, delle opposizioni a stato passivo e di tutti i reclami avverso provvedimenti del Curatore o Giudice delegato; dei cautelari di competenza del medesimo gruppo, in prima fase o in sede di reclamo;; nelle cause di competenza della medesima Sezione, 1° Gruppo, di tutti i procedimenti cautelari anche non riguardanti diritti fondamentali della persona; i giudici assegnati al 1° Gruppo e non coassegnati alla Sezione immigrazione e protezione internazionale, tratteranno, comunque, in base al loro carico di lavoro ed all'impegno derivante dalla trattazione dei procedimenti cautelari, anche cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h) ***nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità e, sempre da remoto, con le modalità di cui alla lett. f), le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis)***, ***le decisioni ex art. 281 sexies ed ex art. 702 bis c.p.c. e potranno essere emessi i decreti ingiuntivi***; i giudici assegnati al medesimo 1° Gruppo ma coassegnati anche alla Sezione immigrazione e protezione internazionale, avranno la facoltà di trattare tali cause e con le medesime modalità, compatibilmente con gli impegni derivanti dalla definizione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e la medesima facoltà potrà essere esercitata dai giudici assegnati al Gruppo specializzato in materia di procedure concorsuali, compatibilmente con la definizione delle cause urgenti ed indifferibili sopra individuate;

D.3) Nella cause di competenza della 2° Sezione Civile, dei procedimenti in materia di famiglia aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori o gli obblighi di mantenimento, anche concernenti la famiglia di fatto, limitatamente ai provvedimenti presidenziali o alle udienze camerali in cui assumere provvedimenti urgenti; valuterà il giudice assegnatario se disporre udienza avanti a sé, con la possibilità di assicurare le distanze sociali, o se disporre l'audizione da remoto nei casi in cui sia possibile, privilegiando in tale ultimo caso i procedimenti appaiano meno complessi attesa la delicatezza della materia, con autorizzazione a rinviare i procedimenti meno urgenti nella ipotesi in cui – per il numero di cause da trattare – sia impossibile assicurare la distanza sociale o la celebrazione dei giudizi da remoto; i divorzi congiunti nonché i procedimenti relativi a ricorsi congiunti ex art. 337 bis cod. civ. potranno essere trattati con conclusioni telematiche ex art. 83, comma 3°, lett. h) D.L. n. 18/2020; le separazioni consensuali, soltanto se aventi ad oggetto l'affidamento di figli minori e gli obblighi di mantenimento, e solo a seguito di motivata richiesta di urgenza, potranno essere trattate in videoconferenza, assicurando la compresenza dei coniugi presso lo studio dell'avvocato, in caso di difesa congiunta, o di uno degli avvocati,

in caso di difesa separata, **riservando la trattazione diretta in udienza, con convocazione ad horas e rispetto delle distanze sociali solo per cause in cui le parti non risultino assistite da difensori**; non sarà possibile procedere ad ascolto di minori **ad eccezione di casi di particolare urgenza ed indifferibilità, rimessi alla valutazione del giudice che procede, da effettuarsi esclusivamente in orario pomeridiano e con l'adozione di tutte le cautele atte ad assicurare la distanza sociale, anche fuori dalla sede del Tribunale civile, ove necessario**; i giudici assegnati alla predetta Sezione avranno la facoltà di trattare anche cause già fissate per la precisazione delle conclusioni, scelte tra quelle di più risalente iscrizione, che possano essere definite esclusivamente con la modalità delle conclusioni telematiche di cui all'art. 83, comma 7°, lett. h), **nonché, con il medesimo criterio, cause in fase di memorie ex art. 183, comma 6°, c.p.c., sempre che possano essere trattate con le medesime modalità, le decisioni ex art. 281 sexies ed ex art. 702 bis c.p.c., le udienze di conferimento incarichi a C.T.U., consentite dalla lett. h bis), e potranno essere emessi i decreti ingiuntivi**, compatibilmente con la trattazione delle cause prioritarie in materia di famiglia e, per quelli anche coassegnati alla Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, con la trattazione della cause specificamente individuate al punto seguente;

D.4) Nelle cause di competenza della Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, dei procedimenti di discussione di protezione internazionale ex art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008, con esclusione di quelle che richiedano l'audizione del richiedente, dei procedimenti aventi ad oggetto la sospensione dei provvedimenti della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, sempre se non sospesi di diritto in base all'art. 35-bis, comma 3, del D. Lgs. n. 25/2008, e, quindi le cause in cui la predetta Commissione abbia dichiarato l'inammissibilità o la manifesta infondatezza dell'istanza, e dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; Vanno trattati anche i procedimenti cautelari di competenza della Sezione e tutte le sospensive previste anche per i procedimenti di competenza monocratica (a titolo esemplificativo art. 17 D.lvo n. 150/11 che richiama espressamente la disciplina di cui all'art. 5 del medesimo decreto proprio in materia di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento), salva la trattazione delle cause monocratiche indifferibili da valutare per caso secondo la disciplina generale di cui all'art. 83.

D.5) Nella cause di competenza della Sezione Lavoro, dei procedimenti cautelari ex art.700 c.p.c., dei reclami, dei procedimenti ex L. Fornero, di quelli ex 28 L. n. 300/1970), dei procedimenti in materia di discriminazioni, **con la possibilità di emettere altresì i decreti ingiuntivi in materia di crediti di lavoro e di trattare gli atp ex art. 445 bis c.p.c.**

D.6) Dei procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., con esclusione delle consulenze tecniche preventive ai fini della composizione della lite ex art. 696 bis c.p.c.;

E) In tutti gli altri procedimenti civili dovrà essere disposto il rinvio;

F) Il rinvio andrà disposto, con provvedimento di carattere generale che, a cura di ciascun giudice sarà inserito in consolle per ciascuna causa, (segnalando l'opportunità di creare un modello unico, anche con la possibilità di utilizzare quello previsto dalla S.T.O. e rinvenibile nel sito COSMAG, e di utilizzare le funzioni di consolle che consentono l'accantonamento per la firma di un gruppo di provvedimenti), e, con la raccomandazione di rinviare le cause in data successiva al **31 luglio 2020**, facendo

attenzione al proprio calendario di udienze per evitare che subito dopo il periodo di blocco vi siano intasamenti di ruolo;

- G) Tra i procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione etc., potranno essere trattati (evidentemente su istanza di parte) solo quelli in cui viene dedotta una motivata situazione di incompatibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, per cui l'adozione dei provvedimenti provvisori sarà sempre consentita; i giuramenti degli amministratori saranno sempre consentiti da remoto.
- H) L'esame dell'amministrando, dell'interdicendo etc. sarà possibile solo quando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute, privilegiando sempre l'audizione a mezzo di collegamento remoto;
- I) Sarà sempre consentita la trattazione dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- J) Per quanto riguarda le procedure esecutive, è consentita la trattazione dei procedimenti nei quali la partecipazione all'udienza possa essere effettuata da remoto o sostituita da note scritte (ad es. approvazione dei piani di riparto, opposizioni esecutive, pignoramenti presso il debitore, *udienze in cui si dispone la vendita forzata ed i pignoramenti presso terzi*).

K) Per quanto concerne l'attività di vendita:

- 1) Sono revocati tutti gli esperimenti d'asta fissati tra il 9 marzo ed il **31 luglio 2020**, salvo nuovo ordine, mandando ai Professionisti delegati e Custodi ai fini della sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sui siti già utilizzati per la pubblicità (anche a mezzo di Edicom Finance s.r.l.) e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE";
- 2) In relazione agli esperimenti di vendita di cui al punto precedente i Professionisti delegati non accetteranno nuove offerte cartacee ed i gestori della vendita telematica non consentiranno di effettuare nuove offerte telematiche tramite il proprio sito;
- 3) Il giorno fissato per gli esperimenti, come sopra revocati, i professionisti sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali da assicurare, per questi ultimi, il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire nel luogo indicato per l'apertura delle offerte la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista è autorizzato all'apertura delle offerte anche non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del gestore della vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;
- 4) Salvo che la necessità di accesso si imponga per urgenze indifferibili, da rappresentarsi tempestivamente al G.E., sono sospesi gli accessi per le visite e le stime presso gli immobili sino al **31 luglio 2020**;
- 5) In relazione a tutte le procedure, anche quelle nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di vendita emessa, l'avviso deve intendersi revocato e ai Professionisti delegati è fatto divieto di eseguire nuove pubblicazioni sino al 31 maggio 2020, salvo nuovo ordine (sicché a far data dal 1° giugno 2020 potranno essere pubblicati i nuovi avvisi di vendita);

- 6) E' sospesa, sino al **31 luglio** 2020, salvo nuovo ordine, l'attuazione degli ordini di liberazione ad eccezione di quelli relativi a procedure in cui ci sia già stata aggiudicazione del bene; per tali procedure l'attuazione della liberazione avverrà nel rispetto rigoroso delle misure precauzionali igienico-sanitarie imposte dalle autorità competenti;
- 7) I termini per il versamento del saldo prezzo relativi agli immobili aggiudicati, in scadenza fra il 2 marzo ed il 31 marzo 2020, si intendono prorogati per il periodo corrispondente alla predetta finestra temporale. Il saldo prezzo andrà pagato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario, come già disposto nell'ordinanza di delega.
- 8) Le presenti disposizioni devono ritenersi operanti anche per le vendite delegate nei giudizi divisionali endoexecutivi.
- L) per le vendite fallimentari indette ex art. 107, 2 c. L.F , vanno adottate le medesime disposizioni relative alle vendite esecutive immobiliari; viceversa per le vendite competitive ex art. 107, primo comma L.F, oppure ex art. 163 bis L.F o comunque indette in forza di una offerta irrevocabile a mani della procedura, la vendita proseguirà secondo il bando di gara ma al contempo il Curatore o il Commissario seguiranno le disposizioni vigenti in modo da assicurare per sé e gli altri il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; si rapporterà al GD per ogni eventuale criticità o dubbio.
- M) Sono rinviate di ufficio tutte le udienze in materia di sfratto per finita locazione e morosità.

PROCEDIMENTI PENALI

- A) Ai sensi dell'art. 83, comma 3°, lett. b), D.L. n. 18/2020 *e succ. modifiche ed integrazioni* fanno eccezione al rinvio di ufficio disposta dal comma 1° ed alla sospensione dai termini di cui al comma 2°:
 - a) I procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo *o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare*, i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione *o nei sei mesi successivi* scadono i termini di cui all'articolo 304 *comma 6°* del codice di procedura penale, i procedimenti in cui sono state applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:
 - b) I procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
 - c) I procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
 - d) I procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
 - e) I procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

- B)** In deroga a tale previsione potranno essere trattati gli stessi procedimenti di cui alle lett. b) e c) del co. 3 dell'art. 83 *D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche ed integrazioni*, riguardanti la fase dibattimentale, quella delle indagini per gli interrogatori di garanzia ex art.294 c.p.p., quella delle udienze preliminari, *ricomprendendovi anche i procedimenti da trattare con rito alternativo (abbreviati e patteggiamenti) e con possibilità di trattare altresì, previo consenso degli imputati liberi, i procedimenti c.d. misti (con imputati sottoposti a misure cautelari ed imputati liberi), salvo stralcio in caso di mancato consenso*, quella del riesame e quella delle misure di prevenzione, ma anche senza l'espressa richiesta positiva dell'imputato o del proprio difensore. Resta in questa circostanza sempre la possibilità per l'imputato o per il difensore di richiedere il rinvio del dibattimento, degli interrogatori di garanzia, delle udienze preliminari e di quelle camerali in materia di riesame e di misure di prevenzione, per qualche motivazione defensionale o collegata all'emergenza sanitaria in corso, ma in questi casi, nell'ipotesi che il Giudice accogliesse la richiesta di rinvio, i termini della custodia cautelare verrebbero comunque sospesi ex art. 304 lett. a) c.p.p. e quelli della prescrizione ex art. 159 n. 3 c.p.p. nonché tutti gli altri termini la cui la sospensione è normativamente prevista in caso di rinvio. Dovranno essere trattati *comunque*, cioè a prescindere dalla richiesta delle parti o dei loro difensori, e senza possibilità di accoglimento di alcuna richiesta di rinvio, salvo quelle che, per loro natura, prevedono una sospensione dei termini massimi di fase di custodia cautelare, *i procedimenti penali in cui i termini di cui all'art. 304 c.p.p. scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020 e, quindi, entro l'11 novembre 2020;*
- C)** *Per il periodo successivo al 30 giugno 2020 e sino al 31 luglio 2020 potranno anche essere trattati, salvo il dissenso motivato delle parti da comunicare almeno dieci giorni prima dalla fissazione dell'udienza, i procedimenti penali già fissati per discussione; in caso di dissenso della parte privata verrà data immediata comunicazione al Pubblico Ministero.*
- D)** In assenza della disponibilità di un difensore presente in ciascuna udienza da nominare sostituto ex art. 97, comma 4°, c.p.p., la cui presenza potrà essere prevista in esito ad un protocollo da stipulare con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, così come auspicato dalle cit. linee guida del C.S.M.; è stato già autorizzato con provvedimento presidenziale del 10.03.2020 ciascun magistrato del settore penale a disporre il rinvio di ufficio, fuori udienza, di tutti i processi diversi da quelli specificamente individuati alle lett. A) e B) e C) con autorizzazione ad un rinvio successivo al **31 luglio 2020**, che tenga conto della durata e della natura del processo e dei termini prescrizionali, che potrà essere effettuato, ancor prima della data del 12 maggio 2020, nel momento in cui questo provvedimento diverrà esecutivo;
- E)** Appare altresì necessario formulare l'invito ai Difensori a comunicare almeno cinque giorni prima dell'udienza prefissata, nei procedimenti espressamente individuati nelle precedenti lett. A) e B), motivate richieste di rinvio per qualche ragione defensionale o collegata all'emergenza sanitaria in corso; l'udienza da trattare verrà comunicata ai Difensori almeno 10 giorno prima la data fissata;
- F)** E' esclusa in ogni caso, nell'ambito dei procedimenti di competenza della Sezione distrettuale per il Riesame, la trattazione indifferibile nel corso del periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020 dell'esame degli appelli del P.M., *mentre tali appelli potranno essere trattati a partire dal 1° luglio 2020, così come potranno essere trattati, stante la necessità di non appesantire ulteriormente i ruoli cessata la fase*

dell'emergenza sanitaria ed il loro numero non eccessivo, i procedimenti relativi a misure cautelari reali;

- G) In ogni caso, i processi per i quali non sia possibile attivare lo strumento della videoconferenza o del collegamento da remoto dovranno essere celebrati a porte chiuse ai sensi dell'art. 472, comma 3°, c.p.p., secondo la previsione di cui al comma 7°, lett. e), dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELL'ACCESSO AL PUBBLICO (art. 83, comma 7°, lett. a, b e c)

- A) Tutti gli atti ed i documenti relativi ai processi civili, ivi compresi quelli introduttivi, dovranno essere depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1° di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- B) Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- C) La richiesta di copia di sentenze e di altri provvedimenti civili e penali dovrà avvenire solo via pec, con risposta da parte della cancelleria che comunicherà sia l'importo della marca da bollo da corrispondere e dopo aver accertato il pagamento telematico dei diritti, potrà trasmettere sempre via pec al richiedente la copia informatica dell'atto richiesto firmata digitalmente dal funzionario o dal cancelliere abilitato alla firma digitale o comunicando la fascia oraria ed il giorno per la consegna;
- D) I difensori potranno richiedere in visione i fascicoli penali, esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di ufficio di cui al comma 3°, lett. g) D.L. 8 marzo 2020 n. 11, come sopra specificata, non prima di 15 gg dalla fissazione dell'udienza, mentre per i fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la richiesta potrà essere presentata non prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio e, comunque, in data successiva al 30 giugno 2020. La richiesta dovrà esclusivamente essere avanzata via pec alla cancelleria che comunicherà il giorno e l'ora per la visione dei fascicoli;
- E) E' estesa, per i procedimenti penali, la possibilità di presentare richieste via pec a tutte le istanze che abbiano carattere di urgenza e, in particolar modo, alle istanze *de libertate*;
- F) Le richieste via pec, sia in ambito civile che penale, potranno essere inviate solo nel normale orario di apertura delle cancellerie e, quindi, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, e quelle inviate in orario diverso saranno considerate come pervenute il giorno successivo.
- G) Si conferma, ai sensi dell'art. 83, comma 7°, lett. b), D.L. n. 18/2020, sentito il Dirigente amministrativo, la riduzione dell'orario di accesso al pubblico nelle cancellerie delle Sezioni penali e GIP/GUP, sino alla data del 30 giugno 2020, e si dispone, sino alla medesima data altresì la riduzione dell'orario di accesso al pubblico presso le cancellerie civili e del lavoro dell'edificio di Rialto dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

- H) E' temporaneamente chiuso al pubblico l'Ufficio Spese di Giustizia. Le istanze potranno essere trasmesse via pec o tramite il programma SIAM e potranno essere anche anticipate telefonicamente presso i numeri telefonici indicati nel sito WEB del Tribunale;
- I) E' temporaneamente interrotta la ricezione dei corpi di reato, mentre la consegna dei corpi di reato da parte dell'Ufficio sarà limitata alle richieste provenienti da parte dell'A.G.;
- J) Il debitore pignorato ammesso alla conversione del pignoramento con rateizzazione ai sensi dell'art. 495 c.p.c., comma 4°, ad eccezione, allo stato, della somma pari ad un sesto dell'importo da depositare, a pena di inammissibilità, contestualmente all'istanza, ai sensi del comma 2° della norma citata, provvederà al versamento esclusivamente tramite bonifico bancario delle somme dovute mensilmente, documentando l'effettuazione del bonifico con allegazione della ricevuta, anche telematica, di versamento a mail inviata via pec o via peo alla cancelleria delle esecuzioni ;

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI UDIENZE DA REMOTO E IN TELEMATICO (art. 83, comma 7°, lett. f. h ed h bis)

In considerazione dell'aggravarsi dell'emergenza sanitaria e della possibilità per i capi degli uffici giudiziari di adottare le misure di cui al comma 7°, lett da a) ad *h bis*),, *e fermo restando il protocollo già adottato per le udienze civili in data 30 aprile 2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e quello da adottarsi con lo stesso Consiglio dell'Ordine e la Camera Penale, anche con la collaborazione dei MAGRIF, per il periodo successivo al 12 maggio 2020*, dispone:

1.Procedimenti civili

Ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. n. 18/2020 e succ. modifiche lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti avverrà mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Per i procedimenti del settore civile ciascun Giudice potrà organizzare lo svolgimento dell'udienza tramite collegamento da remoto coi programmi Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo ditale applicativo, Skype for Business, espressamente indicati nel provvedimento della DGSIA (art. 83 comma 7 lett. f) D.L. n. 18/2020).

La richiesta di collegamento da remoto potrà essere formulata congiuntamente da tutte le parti di ciascun processo, con invio telematico, tre giorni prima dell'udienza, nello specifico fascicolo informatico, corredata dall'indicazione del rispettivo indirizzo di posta elettronica e di un numero di telefono, e sarà, comunque, sottoposta alla valutazione del Giudice assegnatario che potrà rigettarla con provvedimento motivato, così come potrà essere direttamente disposta dal Giudice assegnatario del procedimento, che potrà disporla di ufficio in caso di udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti.

Nel decreto che dispone la celebrazione dell'udienza da remoto le parti andranno informate che:

- per la partecipazione all'udienza non è necessaria l'installazione del programma TEAMS Microsoft Office, atteso che al partecipante esterno sarà proposto di installare l'app

(se non già presente sul dispositivo utilizzato) o di partecipare tramite il proprio browser (preferibilmente Google Chrome);

- esse dovranno accedere al link all'orario previsto per la celebrazione dell'udienza, inserire il nome utente con il quale intendono partecipare all'udienza e cliccare sul tasto "Partecipa ora";

- nel provvedimento con il quale il Giudice dispone la celebrazione dell'udienza con videochiamata sarà inserito il link che consente alle parti l'accesso alla stanza virtuale;

- in alternativa, qualora l'accesso alla stanza virtuale sia ritenuto pregiudizievole per la privacy, il giudice potrà aprire per ogni udienza un team eventualmente con canali diversi se vi sono più processi, in tal caso nel provvedimento che dispone l'udienza in videochiamata disporrà che le parti depositino almeno 3 gg prima dell'udienza e inviino via mail allo stesso Giudice un indirizzo mail- non pec – al quale nell'imminenza dell'udienza verrà inviato il link per accedere alla "riunione immediata";

In ogni caso il provvedimento del giudice dovrà contenere la data e l'ora dell'udienza, la richiesta alle parti ed ai difensori di essere presenti alla postazione almeno 15 minuti prima, di utilizzare una stanza in cui non accedano altre persone, di impegnarsi a non registrare l'udienza.

Va assegnato alle parti un termine per chiedere, con istanza motivata, che l'udienza sia celebrata mediante Skype for Business o per presentare eventuale motivata istanza di opposizione alla celebrazione dell'udienza mediante collegamento remoto.

Appare necessario la redazione di un verbale che dia conto delle modalità con cui sono state accertate le identità dei soggetti partecipanti e la libera volontà delle parti; il verbale potrà essere redatto tramite console e condiviso alle parti a mezzo dell'apposito comando di *Teams*.

L'udienza mediante collegamento da remoto non potrà essere utilizzata di ufficio qualora richieda la presenza di soggetti diversi dalle parti o dai difensori *e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione* (p. es. testimoni) mentre potrà essere ammessa in caso di richiesta congiunta delle parti o di consenso delle parti. Nel caso di mancato consenso delle parti è fatta salva la possibilità di rinvio, rimessa alla valutazione del Giudice assegnatario, sia su richiesta di parte, qualora venga dedotta l'impossibilità di spostamenti dovuta all'emergenza sanitaria, sia di ufficio, qualora non possa essere assicurato il rispetto delle distanze minime e delle altre precauzioni disposte dalla normativa in materia.

Il giudice, sulla base della previsione di cui all'art. 83, comma 7°, lett. f), come modificato dall'art. 3, lett. c), D.L. n. 28/2020, dovrà assicurare l'udienza da remoto, nei soli casi previsti dalla lett. f), e con esclusione di quelli previsti dalle lett. h) e h bis), con la presenza nell'ufficio giudiziario.

Analogamente, nel caso di cui al comma 7°, lett. h), il Giudice assegnatario inviterà i difensori, a scambiare istanze e conclusioni entro il termine dell'udienza fissata; non dovrebbe essere possibile, di norma, concedere un termine per eventuali repliche, rimettendo comunque tale valutazione al giudice che procede.

E' da ritenere che l'udienza, sia pur virtuale, debba essere celebrata, con la redazione di un verbale che dia atto dell'attività delle parti e della riserva del giudice. In tal modo, se nessuna delle parti dovesse proporre istanze o conclusioni telematiche, potrebbe legittimamente disporsi il rinvio ex art. 309 c.p.c., così come potrebbe essere dichiarata la contumacia di una delle parti non costituitasi telematicamente.

Per le udienze di discussione ex art. 35 bis del D. Lgs. n. 25/2008 si procederà esclusivamente alla trattazione scritta con la concessione di un termine per il deposito di note illustrative, senza concessione di un ulteriore termine per replica,

Per le udienze in materia di lavoro che presuppongono la lettura del dispositivo si procederà alla trattazione da remoto via Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo ditale applicativo, Skype for Business, eccettuato il caso in cui per ragioni oggettive non sia possibile, dando lettura del dispositivo al termine dell'udienza salvo che le parti concordino di essere esentate dalla presenza in udienza al momento della lettura. ***Valuterà il Giudice del lavoro, nel caso di consenso delle parti, la possibilità di adottare, in alternativa, la procedura di conclusioni cartolari ex art. 83, comma 7°, lett. h) c.p.c., che, in ogni caso, dovrà essere adottata nei procedimenti ex art. 445 bis c.p.c..***

Sono fatte salve le previsioni integrative contenute nel protocollo circondariale stipulato in data 30.04.2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, cui si rimanda per quanto non previsto dalle presenti linee guida.

Per i processi civili davanti al Giudice di Pace si rinvia alle linee guida allegate, aggiornate con riferimento al protocollo circondariale di cui sopra, con le necessarie modifiche posto che presso il Giudice di Pace non è ancora attivo il processo civile telematico.

2. Camere di consiglio

Le Camere di consiglio, almeno sino a quanto permarrà l'emergenza sanitaria, nei procedimenti collegiali civili dovranno avvenire esclusivamente via Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo di tale applicativo, Skype for Business, al fine di limitare il più possibile la presenza di magistrati in ufficio.

Con lo stesso mezzo, almeno sino a quando permarrà l'emergenza sanitaria dovranno aver luogo le riunioni di sezione o altre riunioni tra magistrati.

Le camere di consiglio penali che per loro natura non possono essere effettuate da remoto, dovranno aver luogo in ambienti adeguatamente aerati e con il rispetto della distanza minima di un metro, con espressa autorizzazione a trasferirsi in locali idonei nell'ambito della sede del Tribunale di Piazzale Roma qualora la stanza adibita a camera di consiglio non consenta tali precauzioni. Le altre camere di consiglio (per esempio in materia di istanze su libertà personale) potranno essere effettuate da remoto, ***sempre che non sia necessario il deposito immediato del dispositivo o la consultazione di fascicoli cartacei a disposizione del collegio e previa decisione collegiale della forma da adottare.***

3. Procedimenti penali

Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto (salvo quanto previsto in seguito per le modifiche apportate dal D.L. n. 28/2020) individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali, se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o del fermato in uno dei luoghi indicati

dall'articolo 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o formata è accertata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarlo, ai sensi dell'articolo 483, comma 1, del codice di procedura penale. Tali disposizioni non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.

In relazione a tali ultimi procedimenti il Tribunale procederà in presenza (o con le consuete modalità della videoconferenza per il detenuti), con l'adozione di tutte le cautele prescritte (udienza a porte chiuse, distanziamenti, protezioni individuali, scansioni orarie), salvo che una delle parti processuali richieda espressamente che si proceda da remoto almeno 10 dieci giorni prima dell'udienza, al fine di consentire la necessaria attività organizzativa e darne avviso al Pubblico Ministero. Il Pubblico Ministero potrà esprimere il consenso alla trattazione da remoto anche in via generale per tutti i processi pendenti e comunicare, nel caso in cui vi sia stata la richiesta di processo da remoto della parte privata, almeno tre giorni prima dell'udienza fissata se intende parteciparvi personalmente o da remoto.

La partecipazione all'udienza delle persone detenute, anche in via cautelare, e internate va assicurata utilizzando gli strumenti di videoconferenza oppure i collegamenti da remoto coi programmi Microsoft Teams o, solo nel caso di impossibilità di utilizzo ditale applicativo, Skype for Business, laddove non sia necessario garantire la fonia riservata tra la persona detenuta, internata o in stato di custodia cautelare ed il suo difensore e qualora il numero degli imputati, che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, consenta la reciproca visibilità (come disposto con provvedimento del Direttore Generale SIA del 10 marzo 2020 3413 ID), applicando, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 146 bis disp. .att.c.p.p. e rinviando, per la disciplina di dettaglio, al Protocollo che potrà essere adottato d'intesa con il Procuratore della Repubblica, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e la Camera Penale.

Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria.

Nei procedimenti penali, tali disposizioni non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto.

Nel caso in cui non fosse possibile procedere nei modi sopra indicati, il processo verrà celebrato a porte chiuse ex art.472 comma.3° c.p.p.) limitando altresì l'accesso all'aula alle persone strettamente necessarie, evitando di far affluire troppe persone contemporaneamente.

I Giudici dovranno regolamentare la disciplina dell'udienza mediante la fissazione di orari di trattazione da comunicare preventivamente (almeno tre giorni prima e con pubblicazione

sul sito istituzionale e comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia) al fine di evitare situazioni di eccessivo sovraffollamento di persone.

Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice potranno avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non possa essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12 del D. L. n. 18/2020 e succ. modifiche ed integrazioni. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale.

Per quanto riguarda le udienze davanti alla Sezione distrettuale per il Riesame, si prevede che:

A. I detenuti in carcere che chiedono, con la richiesta di riesame o anche successivamente in caso di appello, di partecipare all'udienza saranno presenti da remoto con collegamento Teams o Skype for businnes, osservato, per quanto compatibile. Il rispetto delle prescrizioni dell' art 146 bis disp att , commi 3-4-5;

B. Le udienze avanti la Sezione Distrettuale del Riesame si svolgono ordinariamente, come previsto dal codice di procedura, con la presenza , eventuale e non necessaria, di P.M e Difesa

C. Le persone sottoposte a misura cautelare personale , diversa da quella carceraria, possono partecipare fisicamente all'udienza, in alternativa possono partecipare da remoto esclusivamente dallo studio del difensore che, a sua volta, abbia chiesto e ottenuto l'udienza da remoto

D. Per i procedimenti già fissati e nei quali il difensore ha chiesto di partecipare da remoto il Tribunale provvederà a richiedere il consenso del P.M. Tale consenso deve essere necessariamente comunicato non potendosi contemplare l'ipotesi del silenzio-assenso. Il citato consenso non può essere revocato , resta tuttavia ferma la possibilità per il P.M. di presenziare all'udienza

E. Per i procedimenti da fissare, allo scopo di consentirne la gestione ed evitare difficoltà che potrebbero comportare la scadenza dei termini, si ritiene opportuno richiedere , in via generale e preventiva, il consenso alle Procure della Repubblica del Veneto, alla partecipazione da remoto del difensore, che ne faccia espressa richiesta,

fermo il diritto del P.M. di partecipare di persona alla udienza stessa, con delega al Presidente della Sezione del Riesame per tale richiesta di consenso.

F. Quanto alla Camera di consiglio, la peculiarità del riesame, con necessità di decisione immediata ed altrettanto immediato deposito del dispositivo, esclude la possibilità di celebrare da remoto la camera di consiglio che, oltretutto, in assenza di fascicolo digitale, rende impossibile l'ulteriore vaglio degli atti richiesto in fase decisoria. Per quanto riguarda le udienze previste davanti alla Sezione specializzata per le misure di prevenzione:

- A. Le udienze si svolgeranno di regola in presenza delle parti, con aula a porte chiuse, il rispetto del distanziamento sanitario, l'utilizzo di dispositivi di protezione ed il preventivo appello delle presenze per poter opportunamente scaglionare le entrate in aula;*
- B. I proposti detenuti in carcere saranno sentiti mediante collegamenti da remoto via Teams o Skype for businnes, osservato, per quanto compatibile. il rispetto delle prescrizioni dell' art 146 bis disp att , commi 3-4-5, ed i Difensori comunicheranno almeno tre giorni prima se intendono essere presenti in udienza o assistere all'udienza in carcere presso il loro assistito;*
- C. I proposti non detenuti potranno essere presenti personalmente o presso lo studio del loro Difensore nel caso in cui quest'ultimo, almeno cinque giorni prima dell'udienza, abbia chiesto ed ottenuto il collegamento da remoto;*
- D. Si richiamano i punti D ed E delle udienze davanti alla Sezione per il Riesame, mentre di regola la camera di consiglio si terrà di presenza, osservate le precauzioni di cui al par. 2.*

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO.

Per il Personale amministrativo del Tribunale continuano ad avere efficacia i presidi d'urgenza, i progetti individuali di lavoro agile ed il piano di ferie concordato con il Dirigente amministrativo, *con l'auspicabile necessità, anche in esito alla consultazione con le Organizzazioni sindacali, di estendere la composizione die presidi di urgenza in data successiva al 12 maggio 2020 al fine di assicurare la funzionalità dell'attività giudiziaria.*

Si trascrive il provvedimento relativo ai presidi di urgenza:

“Ritenuto che, dovendosi svolgere esclusivamente le attività indifferibili, come meglio precisate nel richiamato provvedimento e nella normativa d'urgenza emanata nei giorni scorsi, è necessario ridurre al minimo la presenza in ufficio del personale amministrativo, mediante la costituzione di un presidio di cancelleria;

DISPONE

La costituzione di un presidio di cancelleria per l'intero periodo dell'emergenza sanitaria in atto, composto indicativamente dal personale sottoindicato:

settore penale dibattimento, assise e misure di prevenzione

due funzionari

un cancelliere

quattro assistenti e/o operatori e/o ausiliari

settore penale riesame

un cancelliere

settore penale GIP/GUP

due funzionari

un cancelliere

tre assistenti e/o operatori e/o ausiliari

Settore civile volontaria giurisdizione

Due unità lavorativa a rotazione

Settore civile esecuzioni e fallimenti

Una o due (ove necessario) unità lavorative a rotazione

Settore civile contenzioso e lavoro

2 funzionari

3 cancellieri e/o assistenti

un ausiliario a giorni alterni

Servizi contabili

Due unità lavorative a rotazione fra i vari servizi

Uffici di staff

Un protocollatore

Uno (o due in caso di necessità) addetti alla gestione del personale

Un conducenti di natanti

Sarà garantita la presenza o la reperibilità di un conducente di automezzi.

I direttori saranno presenti secondo necessità.

E' assicurata la presenza del dirigente, ritenuta prioritaria dalla direttive ministeriali.

Nella giornata di sabato sarà confermato l'attuale turno.

Il personale nei giorni nei quali non è di presidio dovrà fruire delle ferie relative ad anni pregressi.

Al personale nei giorni nei quali non sia in ferie (o altre tipologie di assenza) o di presidio sarà assicurata la possibilità di lavoro agile.

Il personale nei giorni in cui è impegnato nel presidio, ove non debba attendere ad attività rientranti fra quelle urgenti, svolgerà il proprio lavoro ordinario.”

Ci si riserva, d'intesa con il Dirigente Amministrativo, di aumentare il numero dei dipendenti in presidio qualora non possa essere assicurata, in base alle attuali misure, la celebrazione dei processi dei quali è prevista la trattazione.

UFFICI DEL GIUDICE DI PACE DEL CIRCONDARIO

PROCEDIMENTI CIVILI

1. I giudizi in materia dell'immigrazione irregolare di cittadini di paesi terzi.

Oltre ai procedimenti in materia di convalida dei provvedimenti del Questore [art. 13 co. 4 e 5 *bis*, 13 co. 5.2. e 14 co. 4 e 5 D.lgs. 286/98] per i quali al comma 3 dell'art. 83 del suddetto decreto è espressamente prevista l'esclusione dell'operatività delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, è necessario prevedere la trattazione nel periodo di sospensione dall'attività di udienza anche dei giudizi di opposizione al decreto prefettizio di cui all'art. 18 D.lgs. 150/2011 e questo pur in presenza di giurisprudenza costante della Suprema Corte nel senso dell'applicabilità a tale procedimento della "*sospensione dei termini nel periodo feriale, non rientrando tale procedimento tra quelli che ne sono esclusi ex art. 3 della legge n. 742 del 1969, norma eccezionale insuscettibile di interpretazione analogica*" (¹).

Una prima considerazione in favore di tale conclusione deriva dal fatto che la definizione di tale giudizio (o quantomeno la decisione sull'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto opposto) è tale da comportare un oggettivo pregiudizio a carico dell'interessato, in particolare qualora lo stesso sia stato trattenuto presso un C.P.R.

In questa ipotesi è evidente la necessità non solo di decidere quanto prima in ordine all'istanza di sospensione dell'esecutività del decreto di espulsione, ma anche di definire il procedimento.

Infatti, anche in caso di accoglimento dell'istanza di sospensione del decreto di espulsione, il prevenuto permarrebbe in una situazione di limitazione della propria libertà individuale, in quanto il provvedimento sospenderebbe l'esecuzione dell'espulsione, ma non del trattenimento.

Inoltre, va considerato che anche nell'ipotesi di opposizione ad un decreto di espulsione eseguito mediante intimazione, il destinatario della stessa si vedrebbe esposto al rischio di essere allontanato dal territorio nazionale prima di qualsiasi vaglio del giudicante sulle sue istanze in quanto, in assenza di provvedimento cautelare o definitivo del giudice, in caso di fermo potrebbe essere espulso con esecuzione mediante accompagnamento immediato alla frontiera, nonostante la pendenza di un giudizio.

Per questi motivi è da ritenere che tutta la materia dell'espulsione (sia con riferimento all'opposizione del decreto del Prefetto di espulsione che con riguardo ai procedimenti di convalida dei provvedimenti del Questore) debba essere considerata ipotesi urgente da trattare sia nel periodo sottoposto al regime di cui ai commi da 1 a 5 dell'art. 83 cit. che con riferimento al periodo successivo ossia, quello di cui al comma 6 del predetto articolo.

2. Le opposizioni a sanzione amministrativa.

Per quanto attiene a tali giudizi il problema dell'urgenza, se non si pone nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria (salvo specifiche fattispecie che potranno essere oggetto di separata valutazione), è attuale per il caso di opposizione avverso i provvedimenti cautelari prefettizi (ad esempio sospensione della patente) e dei verbali in cui viene applicato il fermo amministrativo dei veicoli o, in genere, una sanzione amministrativa accessoria.

In tali casi è quantomai necessario (soprattutto nelle ipotesi di fermo amministrativo dei veicoli) in primo luogo decidere sull'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento opposto e, secondariamente, che questa decisione avvenga nel pieno contraddittorio delle parti o, comunque, che l'istaurazione di un contraddittorio per confermare una eventuale decisione di accoglimento dell'istanza avvenga quanto prima ai sensi dell'art. 5 co. 2 D.lgs. 150/2011.

Trattasi, infatti, di provvedimenti che da un lato incidono in maniera rilevante sugli interessi dei destinatari degli stessi e, dall'altro, sono comunque destinati a realizzare la finalità cautelare o sanzionatoria che la norma vuole garantire.

Per quanto attiene a questi processi, la celebrazione dell'udienza va subordinata all'applicazione delle linee guida in materia di videoconferenza per le udienze avanti il giudice di pace.

¹ cfr. in particolare Cass. Civ. Sez. VI, Sent. n. 26968 del 10.07-24.10.2018.

Conclusivamente, anche con riferimento a questi giudizi, si ritiene necessaria la trattazione, in quanto attività urgente, sia nel periodo antecedente al 15 aprile che in quello successivo.

3. La materia dei ricorsi per ingiunzione.

Per quanto attiene al procedimento monitorio, l'opportunità di non fermare tale servizio non è tanto in funzione dell'urgenza, ma quanto della necessità di evitare che alla ripresa l'Ufficio del Giudice di Pace, che non è dotato di sistema telematico, sia 'ingolfato' da un numero rilevante di ricorsi che attendevano di essere emessi o addirittura depositati.

Consentire la prosecuzione del servizio, con le cautele per la consegna dei provvedimenti mediante contingentamento, permetterebbe di ridurre l'impatto sull'attività della cancelleria alla ripresa dell'attività.

Inoltre, mantenere attivo il servizio del procedimento monitorio (sia nel periodo antecedente al 15 aprile che successivo) avrebbe l'ulteriore effetto proprio delle materie trattate dal Giudice di Pace di spostare il contenzioso di alcune cause (ad esempio pagamenti somma o compensazione pecuniaria) dal giudizio ordinario a quello di ingiunzione, alleggerendo il carico di lavoro della cancelleria alla ripresa.

4. I processi in corso.

Analoghe considerazioni vanno svolte per i procedimenti in corso che sono in via di conclusione in quanto rinviati per precisazione delle conclusioni e discussione.

Trattasi di procedimenti che possono essere 'incamerati' in questo periodo al fine di ridurre, alla ripresa, il numero di procedimenti gravanti sul ruolo dell'udienza.

Altrettanto è a dirsi per i processi con rinvio ex art. 320 c.p.c., ossia per la definitiva precisazione delle istanze istruttorie e conseguente decisione sulle stesse, *e per quelli ex artt. 6 e 1 D. L.vo n. 150/2011*.

In questo caso, per ridurre i tempi del processo e, conseguentemente per le finalità di cui al paragrafo n. 3, può consentirsi la celebrazione di queste udienze con rinvio al prossimo anno per l'eventuale assunzione dei mezzi istruttori

Anche per questi processi la celebrazione dell'udienza va subordinata all'applicazione delle linee guida in materia di videoconferenza per le udienze avanti il giudice di pace o qualora sia possibile la trattazione "cartolare" ai sensi della lett. h) del 7° comma dell'art. 83 D.L. n. 18/2020.

Lo scambio di memorie e documenti ex art. 320 c.p.c. avverrà in ogni caso cinque giorni prima dell'udienza.

PROCEDIMENTI PENALI

Dovranno essere rinviati a data successiva al *31 luglio 2020*. I Giudici di Pace sono autorizzati a disporre i rinvii sin dal momento in cui le presenti misure saranno esecutive.

PROVVEDIMENTI LIMITATIVI DELL'ACCESSO AL PUBBLICO (art. 83, comma 7°, lett. a, b e c)

A) Dispone, fermo restando il provvedimento del 25.02.2020 in materia di accesso al pubblico scaglionato, che i responsabili delle cancellerie dei singoli uffici sono chiamati a far rispettare rigorosamente, che l'accesso del pubblico presso gli Uffici del Giudice

di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave sia consentito solo per richieste urgenti ed indifferibili;

- B)** Dispone che i difensori possano richiedere in visione i fascicoli penali, esclusivamente per quei fascicoli non ricompresi nella previsione di rinvio di ufficio di cui al comma 1° D.L. 8 marzo 2020 n. 11, non prima di 15 gg dalla fissazione dell'udienza, mentre per i fascicoli soggetti a rinvio di ufficio la richiesta potrà essere presentata non prima di gg. trenta dall'udienza di rinvio. La richiesta dovrà preferibilmente essere avanzata via pec alla cancelleria che comunicherà il giorno e l'ora per la visione dei fascicoli;
- C)** Dispone che la richiesta di copia di sentenze e di altri provvedimenti civili e penali dovrà avvenire solo via pec, (gdp.venezia@giustiziacert.it ; prot.gdp.dolo@giustiziacert.it; prot.gdp.chioggia@giustiziacert.it; prot.gdp.sandonadipiave@giustiziacert.it) con risposta da parte della cancelleria che comunicherà sia l'importo della marca da bollo da corrispondere che la fascia oraria ed il giorno per la consegna;
- D)** Dispone, ai sensi dell'art. 2 lett. b), D.L. n. 11/2020, la riduzione dell'orario di accesso al pubblico nelle cancellerie dalle ore 9,00 alle ore 11,00;
- E)** Dispone, la sospensione presso gli Uffici del Giudice di Pace delle sedi di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave del servizio relativo alle asseverazioni di perizia e traduzione ed agli atti di notorietà;
- F)** Dispone, ad integrazione del proprio provvedimento in data 10.03.2020 prot. 693/2020 – U ed a integrazione del proprio provvedimento in data 25.02.2020 prot. 527/2020 – U che le parti depositino presso gli Uffici del Giudice di Pace del circondario gli atti introduttivi, sia nella forma del ricorso che in quella dell'atto di citazione, e quelli di costituzione via pec, (gdp.venezia@giustiziacert.it ; prot.gdp.dolo@giustiziacert.it; prot.gdp.chioggia@giustiziacert.it; prot.gdp.sandonadipiave@giustiziacert.it), da trasmettere, anche alla controparte limitatamente alla costituzione, comprensiva di tutti i documenti oggetto del deposito, con il medesimo mezzo, disponendo altresì che le parti, al momento della trattazione dell'udienza, provvedano al deposito della costituzione cartacea e dei documenti, allegando altresì le ricevute delle pec inviate e le marche da bollo relative ai contributi unificati qualora l'obbligo non sia stato assolto in via telematica;

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEL GIUDICE DI PACE DI VENEZIA

Sono state emesse da questo Presidente, in assenza di dirigente amministrativo, le seguenti disposizioni in materia di lavoro agile presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia (tenuto conto che gli altri uffici del circondario sono gestiti con personale comunale), che vanno confermate anche per il periodo dal 16 aprile 2020 al 30 giugno 2020:

Lette le direttive ministeriali che invitano ad utilizzare il "lavoro agile" in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e, in particolare, il DPCM 11 marzo 2020, che, all'art.1, n. 6), prevede che, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche ind eroga agli accordi individuali ed agli obblighi informativi di cui agli artt. Da 18 a 23 L. 22 maggio 2017 n. 81, ed individuano le attività indifferibili da rendere in presenza;

Lette la circolare del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria in data 10.03.2020 nonché la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 2/2020 che stabilisce che le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura;

Letta la direttiva del Ministero della Giustizia – Dipartimento per l'Organizzazione Giudiziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione in data 16.03.2020, che ha, tra l'altro, previsto “un'assoluta libertà di forme per il lavoro agile, che diventa la ordinaria modalità di svolgimento della prestazione del dipendente”;

Ritenuto che la predetta direttiva consente di valorizzare modalità pratiche – digitali o analogiche alternative all'accesso da remoto dei registri informatici ed agli applicativi pure già utilizzabili da remoto e, comunque, utilizzando al meglio la periodica presenza in ufficio, fortemente ridotta ma non eliminata del tutto;

Considerato che la tipologia di “lavoro agile” proposto appare confacente con l'interesse dell'amministrazione a garantire alcuni servizi pur nell'emergenza sanitaria in atto mentre in relazione alla qualifica della richiedente non appare necessario inserirla in un presidio;

Ritenuto, peraltro, in conformità alla delibera da ultimo citata, che appare necessario delineare la struttura e la composizione dei presidi attraverso un'idonea turnazione del personale ed in base alle concrete esigenze e peculiarità dell'Ufficio.

DISPONE

1. L'Ufficio del Giudice di Pace di Venezia garantirà comunque l'apertura per gli atti urgenti ed indifferibili (procedimenti in materia di convalida di espulsioni dal territorio nazionale, eventuale assistenza ai Giudici di Pace in tale materia o in materia di udienze relative a procedimenti per i quali sia intervenuta la dichiarazione di urgenza, ricezione di pec relative a procedimenti per i quali non sia intervenuta la sospensione dei termini e relative, in via subordinata, agli altri procedimenti, richieste oggettivamente urgenti, ricezione di atti provenienti da questa Presidenza, dalla Presidenza della Corte e dalla Procura della Repubblica, da altre A.G., dal C.S.M. e dal Ministero della Giustizia e da altri Enti istituzionali, notifiche via pec relative a procedimenti urgenti, ,etc.) con l'organizzazione di turni in cui siano presenti non meno due persone, di cui almeno un assistente giudiziario e/o un cancelliere;
2. I turni saranno organizzati dal Cancelliere Esperto RADILRI che terrà conto, se possibile, delle preferenze manifestate da ciascun richiedente il lavoro agile, dandone comunicazione a questo Presidente;
3. Le turnazioni riguardanti la giornata di sabato rispetteranno l'attuale cadenza programmata;
4. Ognuna delle persone ammesse al lavoro agile garantirà durante l'orario di lavoro la reperibilità e sarà sempre raggiungibile a mezzo del telefono cellulare il cui numero sarà indicato all'Ufficio;
5. Qualora il lavoro svolto in modalità c.d. agile non potrà essere completato presso la propria abitazione, dovrà essere ultimato in ufficio;
6. Nel caso in cui il c.d. lavoro agile comporti la necessità di portare a casa fascicoli, il dipendente compilerà un elenco dei fascicoli da prelevare che sottoporrà al cancelliere responsabile dell'Ufficio che dovrà poi controllare che siano tutti riportati in ufficio e, quando farà rientro in ufficio potrà prelevare nuovi fascicoli solo dopo la consegna di quelli precedentemente prelevati ;

7. I dipendenti non ancora in possesso di modelli MG – AT che consentono la firma digitale e l'accesso ai programmi ministeriali da casa dovranno immediatamente attivarsi per la richiesta presso la Corte di Appello;

8. I dipendenti che non possono o non vogliono usufruire dello smart working dovranno presentare domanda per fruire di tutte le ferie residue e non ancora maturate nel 2019 e, in caso contrario, sulla base della citata direttiva del 16 marzo 2020, potranno essere posti di ufficio in congedo ordinario per ferie entro il 30 aprile 2020


Tali disposizioni sono estese anche al personale, non dipendente dal Ministero della Giustizia, assegnato agli Uffici del Giudice di Pace di Chioggia, atteso che le modalità di lavoro agile sono state concordate con questo Presidente, con riserva di concordarle anche per quanto riguarda il personale degli Uffici del Giudice di Pace di Dolo e San Donà di Piave, atteso che, in questi ultimi due casi, le modalità di lavoro agile eventualmente disposte dalle Amministrazioni comunali interessate non sono state né comunicate né concordate con questa Presidenza, responsabile per legge dell'organizzazione dell'Ufficio.

Riserva l'adozione di ulteriori misure organizzative nel caso di mutamento dell'attuale situazione di emergenza sanitaria o di eventuali modifiche normativa.

Riserva altresì la trasmissione al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Venezia del prospetto dei turni dei Magistrati del Tribunale per i procedimenti urgenti ed indifferibili, da predisporre d'intesa con i Presidenti di Sezione ed i Coordinatori delle Sezioni *nonché proposte di eventuali variazioni tabellari urgenti e provvisorie riguardanti i giorni fissati per le udienze.*

Dispone che il presente provvedimento sia comunicato a tutti i Magistrati, professionali ed onorari, del Tribunale ed ai Giudici di Pace di Venezia, Chioggia, Dolo e San Donà di Piave, *alle Amministrazioni Comunali di Chioggia, Dolo e San Donà di Piave*, al Dirigente Amministrativo ed a tutto il Personale di Cancelleria del Tribunale e dei Giudici di Pace del Circondario, e sia trasmesso al Sig. Presidente della Corte di Appello di Venezia, al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello, al sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale, al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, ai sigg. Presidenti delle Camere Penali e Civili di Venezia, e sia inserito nel sito WEB di questo Tribunale sotto la voce *"Integrazione e Modifica delle Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica COVID-19 adottate dal Tribunale di Venezia."*

Venezia, 06.05.2020

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Lagana


All.

- 1. Protocollo per le udienze civili da remoto sottoscritto con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia in data 30.04.2020;**
- 2. Linee guida per le udienze in videoconferenza ed a trattazione scritta davanti al Giudice di Pace di Venezia**